

Riscontro ai quesiti relativi all' Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali innovative da parte di soggetti del terzo settore per la valorizzazione e partecipazione degli adolescenti, indetto con Det. Dir. n.8 del 11/04/16 e successiva Disp. Dir. n. 41 del 26/04/16.

1. In merito alla possibilità di partecipazione all'avviso pubblico di un' "Associazione culturale non riconosciuta":

La Legge Regionale 11/2007, all'art. 13 stabilisce che sono soggetti del terzo settore "le associazioni di promozione sociale e nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale. Pertanto l'assenza dello scopo di lucro e l'operatività nell'ambito dei servizi sociali e promozione sociale sono condizioni imprescindibili per la partecipazione all'avviso pubblico".

2. In merito alle finalità statutarie:

Nel testo del bando viene precisato relativamente alle condizioni di ammissibilità che possono partecipare i soggetti del terzo settore di cui all'art. 13 della L.R. 11/2007 - con esclusione delle associazioni di volontariato - con finalità statutarie aventi ad oggetto la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Relativamente alla sede operativa:

Nel testo dell'avviso pubblico, relativamente alle condizioni di ammissibilità, si richiede che il soggetto proponente abbia sede operativa sul territorio cittadino. Tale sede dovrà essere nella piena disponibilità dell'ente nelle forme previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio
Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza
Dott.ssa Barbara Trupiano